

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche: proroga anche per il 2015

di [Giovanna Greco](#)

Pubblicato il 28 febbraio 2015

fra le tante detrazioni che spettano per i lavori di ristrutturazione immobiliare vi è anche una specifica previsione per gli interventi dedicati all'abbattimento di barriere architettoniche

In passato, la tematica del superamento delle **barriere architettoniche** era riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 della Legge n. 118/1971) e, soltanto in via marginale a quelli di edilizia residenziale pubblica (art. 17 del D.P.R. n. 384/1978); rimanevano quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: **gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo**.

A colmare tale lacuna è intervenuta la Legge n. 13/1989 - così come modificata e integrata dalla Legge n. 62/1989 - che reca "**Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati**" concedendo **contributi** per interventi atti al superamento delle **barriere architettoniche** su immobili privati già esistenti ove risiedano portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

Gli interventi sostenuti per l'eliminazione delle barriere architettoniche consentono, in termini generali, la fruizione di una **detrazione Irpef** pari al **36%** per l'ammontare massimo del limite di spesa di **euro 48.000**, riferito a ciascun anno e ad ogni abitazione (unità immobiliare), resa permanente dall'art. 4 del D.L. n. 201/2011. Tale **agevolazione** è stata, poi, temporaneamente incrementata dal D.L. n. 83/2012, che ha portato il coefficiente di detrazione al 50%, raddoppiando il limite massimo di spesa (**euro 96.000** per unità immobiliare), con riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012. La scadenza di tale beneficio era stata fissata al 31 dicembre 2013 dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013, con ulteriore proroga a tutto l'anno 2014, ad opera della Legge di Stabilità 2014. Conseguentemente, con riguardo alle spese sostenute nel **periodo d'imposta 2013**, entro il limite di euro 96.000, è riconosciuta una detrazione del **50%**, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti. **La legge di Stabilità 2015 proroga** l'applicazione delle detrazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, per tutto l'anno 2015 gli italiani avranno diritto a detrarre dalle tasse la metà delle spese sostenute, in dieci rate annuali di pari importo. Inoltre, resta immutato anche il maxi limite di spesa agevolato pari a 96.000 euro.

I beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irpef che possiedono o detengono l'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento di eliminazione delle barriere

architettoniche: **proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, inquilino, comodatario, soci di cooperative.** La detrazione spetta anche ai familiari conviventi di tutti i soggetti indicati, purché nell'immobile oggetto dell'intervento si espliciti la convivenza, e non è necessario che l'immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario/detentore o per il familiare convivente. **La detrazione Irpef va operata sull'imposta lorda e deve essere ripartita in 10 quote annuali.** L'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo. La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il **criterio di cassa:** la spesa si intende, quindi, sostenuta nell'anno in cui viene pagata, indipendentemente dalla data della fattura. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, e presi in carico dal **condominio**, la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile indicata nella certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche **non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19%** a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, che spetta, pertanto, soltanto sull'eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione (36%, 40% o 50%, a seconda del periodo di sostenimento della spesa). Sono ammesse integralmente alla **detrazione del 19%**, senza applicazione di franchigia, le spese riguardanti i **mezzi** necessari al **sollevamento dei disabili** accertati ai sensi dell'art. 3, co. 3, della Legge n. 104/92 - disposizione che definisce lo stato di handicap grave - indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento. Possono accedere alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il **riconoscimento di disabilità** dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della predetta Legge, e coloro che sono stati ritenuti **invalidi** da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o guerra. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di "handicap grave". La detrazione del **19% sull'intero importo** per tutte le spese sopra esposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente **a carico**. Per ottenere l'agevolazione fiscale occorre **conservare la documentazione** fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. Per i soggetti che hanno sostenuto la **spesa per familiari non a carico** con patologia esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, il **limite massimo** di spesa complessiva annua su cui calcolare il 19% è pari ad **euro 6.197,48** a cui deve essere sottratta della franchigia di euro 129,11.

La domanda deve essere presentata al sindaco del **comune nel quale si trova l'immobile**, in carta da bollo di euro 16,00 , **entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile** (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l'immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità. Alla domanda **occorre allegare:**

- - la **descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;**
- - il certificato medico in carta semplice;
- - l'autocertificazione nella quale indicare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell'intervento programmatico, gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con **difficoltà di deambulazione** dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi e **dovrà allegare alla domanda** la relativa certificazione della ASL. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi. Subito dopo la presentazione della domanda l'amministrazione comunale deve effettuare un **immediato accertamento riguardante l'ammissibilità della domanda**, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. L'interessato deve avere **effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.** Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo. **Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:**

- spesa base fino a euro 2.582,28 contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino ad euro 2.582,28;
- spesa da euro 2.582,29 fino ad euro 12,911,42 contributo base aumento del 25% dell'eccedenza della spesa rispetto a quella base;
- spesa da euro 12.911,43 fino ad euro 51.645,69 contributi precedenti incrementati del 5% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto ad euro 12.911,42.

L'**erogazione del contributo** viene fatta dopo l'esecuzione dell'opera e in virtù delle **fatture debitamente quietanzate**. Il pagamento delle spese deve avvenire mediante **bonifico bancario o postale**, a favore dell'esecutore dei lavori, contenente l'indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del o dei contribuenti che scaricano la spesa e la partita iva del beneficiario del bonifico. La documentazione inerente l'effettuazione e il pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali e ricevute dei bonifici eseguiti) deve essere debitamente conservata. Si osservi, inoltre, come la Legge n. 62/1989 abbia introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti diversamente abili. Tale espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia privato. Affinché sia ammissibile il contributo occorrerà sempre che il portatore di handicap

abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio

28 febbraio 2015

Giovanna Greco

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l